

 <p><b>ISTITUTO COMPRESIVO CARDUCCI</b></p>	 <p><b>ISTITUTOCOMPRESIVO "GIOSUÈCARDUCCI"</b>  ViaXXSettembre,2-20025Legnano(MI)  ☎ 0331547307  e-mail: <a href="mailto:miic8ea008@istruzione.it">miic8ea008@istruzione.it</a></p>
<p>Scuole Primarie  "G.Carducci"- "A. Toscanini"- "G.Deledda"</p> <p>Scuola Secondaria di I grado  Rita Levi Montalcini"</p>	 <p><b>FUTURA</b> <b>LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI</b></p> 

Circ.274

**A tutti i docenti a tempo determinato  
Agli Atti**

Oggetto: Ferie non godute docente a tempo determinato

Con la presente si riepilogano le norme concernenti le ferie del personale docente e ATA, alla luce delle novità introdotte dal nuovo CCNL 2019/2021.

Le ferie rappresentano un diritto spettante a tutto il personale docente e ATA.

### **Ferie del personale con contratto a tempo indeterminato**

Per il personale docente e ATA di ruolo, le ferie sono regolamentate dall'art.13 comma 1 del CCNL 2006/2009 secondo cui "il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità".

Le ferie sono così ripartite:

- 32 giorni per il personale scolastico con un'anzianità di servizio superiore a 3 anni;
- 30 giorni per il personale scolastico con un'anzianità di servizio non superiore a 3 anni.

Nel calcolo delle tre annualità si tengono in considerazione anche gli anni con contratto a tempo determinato. La stessa normativa si applica anche al personale scolastico che presta servizio su una supplenza annuale su posto vacante e disponibile, cioè con contratto al 31 agosto.

### **Monetizzazione delle ferie non godute**

Le ferie non possono essere monetizzate (cioè convertite in denaro), fatta eccezione nei casi in cui il mancato godimento non sia dovuto al dipendente, come nei casi di decesso, malattia o infortunio.

Anche nel particolare caso della risoluzione del contratto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, riscontrata dalla commissione medica di verifica, spetta al dipendente la monetizzazione delle ferie maturate e non godute.

### **Ferie del personale con contratto a tempo determinato**

La disciplina di riferimento relativa alle ferie del personale scolastico con contratto a tempo determinato (supplenza breve e saltuaria o contratto fino al 30 giugno) è contenuta nell'art. 35 comma 2 del CCNL 2019/2021.

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

## **Monetizzazione delle ferie non godute**

Per il personale non di ruolo, le ferie saranno monetizzate all'atto della cessazione del contratto calcolando i giorni di ferie spettanti e quelli in cui il docente avrebbe potuto fruire delle ferie, sottraendo anche i giorni che sono stati effettivamente fruiti durante lo svolgimento delle attività didattiche.

A tal proposito, si invitano i docenti interessati a fare richiesta di ferie nelle giornate di sospensione delle attività didattiche previste nel calendario scolastico a.s.2025/26 (per il periodo delle festività, ponti, ecc...).

A tal proposito si ricorda che le ferie sono proporzionali al servizio prestato e che la norma vigente in materia prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse.

La liquidazione delle ferie non godute spetterà esclusivamente nel limite di quelle non godibili per incapacienza rispetto ai giorni di sospensione delle attività didattiche. Dalle ferie maturate verranno detratti perciò i giorni di ferie fruiti e i giorni di sospensione delle lezioni compresi nel periodo di validità del contratto.

Si segnala ai docenti interessati che è possibile chiedere in segreteria – all'Ufficio del Personale - il calcolo delle ferie e delle festività soppresse spettanti, così da poter produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (escludendo i giorni previsti per lo scrutinio finale e gli esami di Stato).

Cordiali saluti

Legnano, 29/04/2026

Dirigente Scolastico Reggente  
***Dott.ssa Maria Carelli***